

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI "O.C.C. ROMAGNA"

Art. 1 – Denominazione

E' costituita l'associazione denominata "Associazione Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara" in breve denominata anche "O.C.C. Romagna", che è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 – Sede

La sede dell'associazione è in Forlì in Corso Mazzini al civico 165 presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Forlì e presso le sedi degli Ordini associati. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, essa può trasferire la sede nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali fuori della propria sede sociale.

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato

Art. 4 – Scopi

L'associazione, che non ha finalità di lucro, si propone di promuovere la costituzione e l'organizzazione di un organismo di composizione per la gestione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012, e successive modificazione ed integrazioni, comune a tutti gli enti associati in forza delle precisazioni contenute nell'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia n 202 del 24 settembre 2014.

L'associazione si propone altresì di:

- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali, convegni di studio e giornate formative sulla materia del sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali nonché convegni di studio e giornate formative sulle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto fallimentare, crisi dell'impresa, diritto processuale civile, economia aziendale, diritto tributario.
- creare utili sinergie tra gli associati anche per fornire servizi multidisciplinari a favore degli iscritti agli albi professionali e a terzi;

- rappresentare gli associati presso le istituzioni, enti pubblici o privati, in tutte le iniziative di comune interesse per favorire lo sviluppo e l'affermazione delle tecniche di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni. L'associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse od accessorie.



Art. 5 – Associati

Possono far parte dell'associazione gli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Notai, come previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.

Le domande di ammissione saranno esaminate dal Consiglio Direttivo che delibererà sull'accoglimento delle medesime, motivando in caso di diniego.

Le iscrizioni decorrono a far data dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda viene accolta.

Gli associati sono tenuti a versare all'atto di ammissione la somma annuale stabilita dall'Assemblea degli associati.

Ciascun associato mantiene la propria autonomia giuridica, amministrativa ed economica per tutto quanto non è di competenza dell'associazione.




Art. 6 – Recesso

Ogni associato può recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e produce effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Art. 7 – Esclusione

Gli associati che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo con lettera di sollecito, non provvedano al versamento del contributo determinato a norma dell'art. 6 del presente Statuto, a giudizio insindacabile dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, potranno essere esclusi dall'associazione. Essi non possono ripetere quanto versato.



Art. 8 – Contribuzioni

I contributi a cui sono tenuti gli associati per il funzionamento dell'associazione sono deliberati annualmente dall'Assemblea degli associati in base al conto preventivo che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo.



Consiglio Direttivo;

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di revisione;
- delibera in merito alle direttive di ordine generale dell'associazione e su ogni argomento inerente la gestione straordinaria sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria degli associati:

- delibera le modifiche del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento, sulla liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione.

Art. 14 – Assemblea degli Associati. Riunioni

Le riunioni dell'assemblea sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, in prima e in seconda convocazione, sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito per posta od inoltrato a mezzo fax o per telegramma o tramite PEC ovvero con altri mezzi elettronici o telematici, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'Assemblea deve essere convocata su richiesta di almeno due associati su quattro. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tre associati su quattro, in seconda convocazione quale che sia il numero degli intervenuti. Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea con delega conferita per iscritto ai sensi dell'art. 12. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea convocata in seduta straordinaria delibera con il voto favorevole di tre associati su quattro. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da un componente del Consiglio direttivo che lo sostituisce e ne fa le veci. Le riunioni dell'assemblea vengono fatte constare da verbali trascritti sull'apposito libro; la verbalizzazione dell'assemblea spetta al Segretario dell'associazione o in mancanza ad altro soggetto nominato dall'assemblea. Ogni verbale deve essere sottoscritto dal segretario e dal presidente dell'Assemblea.



Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 4 a 8 componenti nominati dall'assemblea degli associati in seduta ordinaria. Essi durano in carica quattro anni con decorrenza dalla data di insediamento degli Ordini Territoriali. Per il primo anno la durata è da intendersi dalla data di insediamento all'1/1/2017.

La carica di Consigliere o quella di Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione di insediamento, nomina il Presidente e un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, Segretario e il Tesoriere, che può coincidere con la figura del Segretario.

Al Consiglio Direttivo spettano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione. Esso può sottoporre all'Assemblea degli associati ogni



argomento inerente alla gestione straordinaria, qualora lo ritenga necessario.

Le riunioni del consiglio direttivo possono svolgersi anche in audio o in videoconferenza, con modalità tali da consentire a ciascun partecipante di intervenire e di ascoltare gli interventi del Presidente e degli altri partecipanti.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- nomina il Referente dell'Organismo;
- pianifica ed organizza le attività dell'associazione;
- predispone il rendiconto e il bilancio preventivo;
- predispone una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio;
- da esecuzione alle delibere dell'associazione;
- delibera i compensi del referente;
- predispone gli eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente statuto da sottoporre all'assemblea per la ratifica;
- delibera sulla stipula dei contratti e, in generale, sull'attività negoziale ritenuta utile per il perseguimento degli scopi dell'associazione.



Art. 16 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'associazione innanzi ai terzi e, in caso di sua assenza o impedimento, sarà sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale conferendo mandato alle liti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo e, in casi di eccezionale urgenza e necessità, può compiere atti di straordinaria, previa acquisizione del parere scritto di tutti i consiglieri (anche a mezzo di posta elettronica ordinaria o certificata).

Art. 17 – Segretario

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti o tra il personale dipendente di uno degli Ordini aderenti all'associazione.


Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione di ogni riunione o deliberazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del libro verbali del Consiglio Direttivo e del libro degli associati.

Il Segretario è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni dall'ufficio di segreteria di uno degli Ordini aderenti.

Art. 18 – Organo di revisione

L'Organo di revisione può essere monocratico o collegiale. Nel caso Organo di revisione collegiale, esso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea — che sceglie tra costoro il Presidente. Tutti componenti dell'Organo di revisione devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei Revisori legali. L'Organo di revisione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio



Direttivo e dell'Assemblea e può effettuare, anche individualmente, controlli sulla contabilità dell'associazione. L'Organo di revisione predispone annualmente una dettagliata relazione sul rendiconto e un parere sul bilancio preventivo da depositarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea. L'Organo di revisione resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio della carica e comunque fino all'insediamento del nuovo collegio.

Art. 19 – Compensi

Per quanti ricoprono cariche negli Organi dell'associazione non sono previsti compensi.

Art. 20 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa è deliberato dall'Assemblea con il consenso unanime degli associati nel caso in cui essi siano due o tre e, in tutti gli altri casi, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea nella stessa adunanza delibera la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma

190, della legge n. 62 del 23 dicembre 1996, salvo differente destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Funzionamento

Le norme relative al funzionamento dell'associazione ovvero le norme inerenti all'esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi ultimi e l'associazione o i suoi Organi, saranno rimesse alla competenza di un collegio di Probiviri, composto da tre componenti da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza alcuna formalità procedurale e il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 23 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e norme di leggi vigenti in materia.

